

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1200

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTELLI, MANIS, CAMPUS, MULAS,
CHERCHI, LADU, PREVOSTO, CADDEO, TURINI, TAMPONI e
COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1994

Affidamento in concessione delle attività minerarie ENI-
EFIM e dei loro beni patrimoniali

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di approntare un ulteriore strumento atto a favorire iniziative industriali per incrementare l'occupazione del Sulcis Iglesiente, e delle miniere delle colline metallifere del Grossetano è bene riordinare e rendere disponibili degli strumenti che fino ad oggi non sono stati utilizzati per ovviare al declino occupazionale della zona. Ci riferiamo a tutto quel patrimonio immobiliare connesso alle attività minerarie dell'ENI ed intorno al quale finora sono fioriti solo progetti che si sono rivelati velleitari.

Le attività provenienti dall'EGAM (Ente Gestione Aziende Minerarie) sono state acquisite dall'ENI-EFIM ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 1977, n. 267, con un fondo di dotazione finalizzato alla ristrutturazione di dette attività e/o alla loro riconversione per la salvaguardia dell'occupazione. Contestualmente all'affidamento in forza di detta legge, l'ENI acquisì tutto il patrimonio immobiliare connesso alle società ex EGAM, ovviamente in quanto pertinente all'attività mineraria. Pertanto l'ENI è succeduto alle precedenti società nella titolari-

tà delle concessioni minerarie e degli *assets* industriali ed immobiliari.

Tutto questo patrimonio giunto nelle mani dell'ENI era stato generato dalle originarie società minerarie operanti sul territorio, grazie quindi ai proventi della stessa attività mineraria. Pertanto è da ritenere che questi beni immobiliari fossero necessari, non solo perchè connessi alle attività tecniche, ma anche come patrimonio delle società che, considerato pertinenza, potesse assicurare una attività economica finalizzata alla gestione del bene dello Stato, affidato in concessione.

In conseguenza di ciò ancora adesso questo patrimonio deve essere considerato quale pertinenza mineraria e quindi trasferito all'eventuale nuovo concessionario o al demanio statale, come previsto dall'articolo 43 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che disciplina in via generale la coltivazione di miniere e cave.

Questo disegno di legge dovrebbe fare in modo che il patrimonio prodotto tramite la stessa attività mineraria sia di pertinenza della stessa concessione (come recita il predetto regio decreto n. 1443 del 1927), ed in quanto pertinenza, utilizzato per attività sostitutive quella mineraria attualmente considerata antieconomica.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Qualsiasi patrimonio prodotto tramite l'attività mineraria è di pertinenza della concessione mineraria, finchè la concessione stessa intercorre con il medesimo soggetto. Viene quindi utilizzato, ove necessario, a sanare gli eventuali contenziosi socio-economici relativi all'esercizio della miniera. Se il concessionario non utilizza a tal fine i beni patrimoniali costituenti le pertinenze, dette pertinenze vengono riasunte dal demanio statale.

Art. 2.

1. I beni assunti dal demanio statale con le modalità di cui all'articolo 1 vengono affidati in gestione alle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 3.

1. La regione Sardegna e la regione Toscana, entro sessanta giorni dall'affidamento dei beni di pertinenza delle miniere già esercite dall'ENI sul loro territorio ai sensi dell'articolo 2, provvedono ad indire gare pubbliche per l'affidamento in concessione dei predetti beni ad operatori pubblici, privati o misti che si impegnino all'assunzione di quote di manodopera locale ed al ripristino degli equilibri ambientali delle zone interessate. L'onere della concessione deve essere inversamente proporzionale al numero delle unità di manodopera locale assunte ed alla durata del loro utilizzo, e sarà altresì commisurata alla tipologia dell'intervento di ripristino ambientale.

2. Ove la regione Sardegna e la regione Toscana, entro il termine previsto al comma 1, non provveda ad indire le gare pubbliche di cui al medesimo comma 1, i beni in questione sono trasferiti al patrimonio dello Stato, e possono essere posti in vendita all'incanto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.